

N. 173/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Sezione seconda civile

La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo	- Presidente
dott.ssa Maria Tulumello	- Consigliere
dott. Lorenzo Benini	- Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 31
luglio 2025

da

[REDACTED],
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Alberto Giovanardi, dall'avv. Cristiano Ruspi e dall'avv. Emanuele Pradella
- appellante -

contro

[REDACTED], nella
sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Federico Corti e dalle avv. Chiara Gervasoni e Laura Gervasoni
- appellato -

contro

[REDACTED]
- appellato – contumace -

Oggetto: altri istituti di diritto fallimentare

In punto: riforma della sentenza 569/2025 del Tribunale di Trento

Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 sulle
seguenti

CONCLUSIONI

per l'Appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte in atti, in integrale riforma della Sentenza

Nel merito

- respingere tutte le domande formulate dal [REDACTED] e da [REDACTED] quale assuntore del concordato fallimentare del [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto, revocare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Trento n. 569/2025 di accertamento della “inopponibilità al Fallimento attoreo e alla parte interveniente della cessione di crediti di cui è causa” e, per l'effetto, revocare la condanna di [REDACTED] “a corrispondere alla parte interveniente l'importo di Euro 9.307.201,89, oltre interessi, nella misura legale, dalle date dei singoli pagamenti ed al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.”, nonché alla refusione di spese di lite e CTU, per le ragioni di cui al primo e al secondo motivo d'appello;

Nel merito, in subordine

- rimettere alla Corte Costituzionale la questione incidentale di costituzionalità relativa all'art. 7, co. 1 della L. 52/1991 per le ragioni di cui al terzo motivo di appello, solo nella denegata ipotesi in cui ritenuto rilevante ai fini del decidere;

- revocare la condanna di [REDACTED] “a corrispondere alla parte interveniente” gli “interessi, nella misura legale, dalle date dei singoli pagamenti” per le ragioni di cui al quarto motivo di appello;

- revocare la condanna di [REDACTED] “a corrispondere alla parte interveniente” gli interessi “al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.” per le ragioni di cui al quinto motivo di appello;

- dichiarare nulle e/o improponibili e/o inammissibili e, comunque, non riqualificabili le domande di revocatoria del [REDACTED] e di [REDACTED] nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del [REDACTED] formulate in base alla Legge 52/1991, in relazione sia al periodo annuale sia al periodo semestrale antecedente alla domanda di concordato preventivo depositata da [REDACTED]

- rigettare la domanda subordinata di revocatoria del [REDACTED]
[REDACTED] e di [REDACTED] nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del [REDACTED] ove riqualificabile ai sensi dell'art. 67, co. 2 L.F., per insussistenza dei presupposti oggettivo e/o soggettivo;

In ogni caso

- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;

- condannare il [REDACTED] e [REDACTED] nella sua qualità di assuntore del concordato fallimentare del [REDACTED] alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio ai valori di cui al DM 147/2022.”

per l'Appellato [REDACTED]

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa:

- rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza di primo grado.

- con rifusione delle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2020, il [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona dei Curatori, conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo che la società in bonis, operante nel settore della lavorazione dell'acciaio, versava sin dall'origine in condizioni di sottocapitalizzazione e di tensione finanziaria, aggravatesi già al 31 dicembre 2014, allorché il bilancio evidenziava la perdita integrale del capitale sociale e un patrimonio netto negativo, con contestuali difficoltà di accesso al credito bancario e crescente indebitamento. A decorrere dall'autunno del 2015, gli istituti di credito sospendevano o riducevano le linee di affidamento, determinando un progressivo peggioramento della situazione economico-finanziaria, sino alla presentazione, in data 29 novembre 2016, di domanda di concordato con riserva, poi dichiarata improcedibile, cui faceva seguito nel luglio 2017 la dichiarazione di fallimento.

Deduceva l'attrice che, anteriormente al fallimento, la società aveva stipulato con la convenuta, nel dicembre 2013, un contratto di factoring, in forza del quale quest'ultima acquistava in massa crediti commerciali della cedente, anticipandone il corrispettivo e provvedendo successivamente all'incasso presso i debitori ceduti. In esecuzione di tale rapporto, nell'anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato e sino all'ottobre 2016, la convenuta corrispondeva anticipazioni per complessivi Euro 9.182.036,40, incassando poi dai debitori ceduti la somma complessiva di Euro 11.477.545,58.

Assumeva la parte attrice che il ricorso sistematico al factoring, reso necessario dalla chiusura delle linee di credito bancarie, aveva comportato lo smobilizzo dei crediti di maggiore qualità, contribuendo ad aggravare lo stato di dissesto; ed invocava l'inopponibilità, ai sensi della legge n. 52 del 1991, delle cessioni di credito effettuate in favore della convenuta nell'anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato, deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, e, segnatamente, che i pagamenti del corrispettivo erano intervenuti nel periodo rilevante, prima della scadenza dei crediti ceduti, e nella consapevolezza, da parte della cessionaria, dello stato di insolvenza della cedente.

Quanto a tale ultimo profilo, l'attrice allegava che la convenuta era pienamente edotta della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, anche in ragione dei rapporti informativi intercorsi e dell'andamento decrescente delle operazioni nel corso del 2016.

Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inopponibilità ovvero di revoca delle suddette cessioni, e per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme incassate dai debitori ceduti, quantificate in Euro 11.477.545,58, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; in via subordinata, limitando la domanda alle cessioni intervenute nei sei mesi antecedenti la domanda di concordato, data in cui doveva ritenersi incontrovertibile la conoscenza della difficoltà finanziaria della cedente, chiedeva la condanna alla restituzione della somma di Euro 4.205.027,72.

La convenuta [REDACTED] si costituiva, contestando le domande e chiedendone il rigetto.

Esponenza che, in attuazione del contratto stipulato nel dicembre 2013, la società cedente aveva proceduto a cessioni in massa di crediti nei confronti di una pluralità di debitori determinati, contrattualmente individuati, mediante dichiarazioni accettate dalla cessionaria, e che le relative cessioni erano state oggetto di notificazione ai debitori ceduti con atti aventi data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale, con conseguente opponibilità delle stesse ai sensi della disciplina codicistica.

Rappresentava, altresì, che, nel corso del rapporto, la convenuta aveva eseguito erogazioni a titolo di anticipazione sui crediti ceduti, in conformità al regolamento contrattuale, recuperando successivamente le somme mediante incasso presso i debitori ceduti, con imputazione delle stesse alla restituzione delle anticipazioni e alla copertura degli oneri convenuti, nonché con effettuazione di liquidazioni in favore della cedente per le somme eccedenti.

La convenuta deduceva, in primo luogo, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 52 del 1991, assumendo che la stessa riguarda esclusivamente le ipotesi in cui l'opponibilità della cessione derivi dal pagamento del corrispettivo, mentre nel caso di specie l'efficacia nei confronti dei terzi discendeva dalla intervenuta notificazione ai debitori ceduti, secondo le regole generali di cui agli artt. 1265 e 2914 c.c.

Eccepiva che le cessioni non erano assoggettabili ad azione revocatoria, evidenziando che l'atto dispositivo rilevante era rappresentato dalle cessioni in massa, perfezionatesi in epoca anteriore al periodo sospetto, mentre le successive segnalazioni dei crediti sorti e le relative attività esecutive si inserivano nella mera esecuzione di un rapporto già perfezionato, senza integrare autonomi atti dispositivi del patrimonio della cedente.

Aggiungeva, inoltre, che difettava in ogni caso l'elemento soggettivo della c.d. scientia decoctionis, contestando che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società cedente e rilevando che le informazioni disponibili nel periodo considerato, unitamente alle caratteristiche del rapporto di factoring, non consentivano di ravvisare una situazione di

insolvenza irreversibile né di desumerne la conoscenza in capo alla cessionaria, dovendosi la valutazione operare secondo un giudizio ex ante e sulla base di elementi oggettivamente percepibili.

Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale delle domande avversarie, con ogni conseguente statuizione.

Interveniva in giudizio, richiamando e facendo proprie domande ed eccezioni del Fallimento, [REDACTED] nella sua qualità di assuntore del concordato Fallimentare del [REDACTED]

2. - Con sentenza pubblicata in data 21 luglio 2025 il Tribunale di Trento individuava il petitum nella declaratoria di non opponibilità alla Curatela, ai sensi della l. 52/1991, dell'efficacia delle cessioni di credito operate dalla fallita nell'anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, o, in subordine, nei sei mesi anteriori al fallimento.

Osservava che l'art. 7 di detta legge ha introdotto una disciplina speciale volta a colpire gli atti di disposizione del fallito lesivi della par condicio creditorum. Il combinato disposto degli artt. 5 e 7 rende le cessioni opponibili al fallimento del cedente dichiarato successivamente, ad eccezione dei casi in cui si tratti di cessioni stipulate nell'anno anteriore al fallimento, prima della scadenza dei crediti ceduti, con riferimento alle quali il curatore dimostri che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente alla data del pagamento, ipotesi tutte ricorrenti nel caso di specie.

Disattendeva la tesi di parte convenuta, per la quale contava il fatto che le cessioni erano state notificate ai sensi dell'art. 1264 c.c. ai debitori ceduti prima della domanda di concordato, poichè non era in contestazione la certezza della data dei pagamenti eseguiti dalla cessionaria alla cedente, ed andava quindi applicata la disciplina dell'inopponibilità di cui all'art. 7.

Negava che la determinazione in un anno del periodo sospetto, in luogo di quello di sei mesi previsto dall'art. 67 l.f. per la revocatoria fallimentare, si prestasse a censure di illegittimità costituzionale, data la specialità della disciplina.

Negava in ogni caso che sussistesse l'irrevocabilità oggettiva dei pagamenti avvenuti nei sei mesi antecedenti ai sensi dell'art. 67 l.f.; questo poichè si

doveva avere riguardo non al perfezionamento della cessione, ma al pagamento in favore del cedente ad opera del cessionario, avvenuto fra il 14 dicembre 2015 e il 25 ottobre 2016. Riteneva quindi certo che il pagamento del corrispettivo al cessionario fosse stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza dei crediti ceduti.

Desumeva la conoscenza dello stato di insolvenza del cedente alla data del pagamento da una serie di elementi indiziari, e, in particolare, dalla sottocapitalizzazione del cedente, che imponeva il frequente ricorso a forme di finanziamento, e dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che si era chiuso con una perdita di Euro 1.272.673,00, per il quale aveva perso l'intero capitale sociale, con un patrimonio netto negativo di Euro 605.641,00, e da una serie di altri elementi che non potevano essere ignorati dalla cessionaria, e che erano stati confermati anche dalla prova testimoniale.

Dichiarava quindi l'inopponibilità al fallimento della cessione di crediti in questione, condannando la convenuta a corrispondere alla Curatela l'importo corrispondente alle somme incassate dai debitori ceduti, oltre agli interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo effettivo.

3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello [REDACTED]

Si è costituita [REDACTED] chiedendone la conferma.

Il [REDACTED] non si è costituito, ed è stato dichiarato contumace.

3.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inopponibilità al Fallimento delle cessioni di credito oggetto di causa, facendo applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 52/1991.

Deduce, in primo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 7 cit., ritenuto operante in relazione a cessioni, che sarebbero state rese opponibili secondo la disciplina codicistica ordinaria mediante notificazione ai debitori ceduti o loro accettazione, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e 2914 c.c., con atti aventi data certa anteriore alla domanda di concordato e, quindi, al fallimento.

Secondo la prospettazione dell'appellante, la disciplina di cui all'art. 5 della legge factoring introdurrebbe un regime speciale di opponibilità fondato sul

pagamento del corrispettivo con data certa, regime che si affiancherebbe – senza sostituirlo – a quello ordinario civilistico, espressamente fatto salvo dal comma 2 della medesima disposizione. Conseguentemente, l'azione prevista dall'art. 7, comma 1, opererebbe esclusivamente in relazione all'opponibilità "agevolata" di cui all'art. 5, comma 1, e non anche rispetto alle cessioni rese opponibili secondo le modalità codicistiche.

3.2 - Con il secondo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato l'elemento soggettivo richiesto dall'azione esercitata, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza della società cedente.

Afferma l'appellante che tale conclusione sarebbe frutto di una valutazione incompleta e non corretta delle risultanze istruttorie, sia documentali sia testimoniali, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

In particolare, si censura l'utilizzo di dati contabili e informazioni relative alla situazione economico-finanziaria della società ritenuti, secondo l'appellante, non indicativi di uno stato di insolvenza né della sua conoscenza da parte del factor; la mancata considerazione di elementi ritenuti rilevanti, quali interventi di ricapitalizzazione, prospettive di continuità aziendale e supporto da parte del gruppo di appartenenza della società cedente; la valorizzazione di circostanze ritenute non dimostrative della effettiva conoscenza della situazione di insolvenza; la non corretta lettura delle dichiarazioni testimoniali, che non avrebbero confermato la sussistenza di tale conoscenza; il mancato adeguato apprezzamento della regolarità del rapporto di factoring nel periodo considerato, quale risultante dalla consulenza tecnica.

L'appellante contesta, altresì, la rilevanza attribuita a documenti ritenuti temporalmente non pertinenti e a circostanze non assistite da prova della loro conoscibilità da parte del factor.

3.3 - Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge n. 52/1991.

L'appellante prospetta una disparità di trattamento rispetto alla disciplina della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare,

con riferimento alla diversa estensione del periodo sospetto (un anno, invece di sei mesi).

Secondo la prospettazione, tale disparità assumerebbe rilievo a fronte delle modifiche normative intervenute in materia fallimentare, che avrebbero ridotto il periodo sospetto per gli atti a titolo oneroso, senza tuttavia incidere sulla disciplina speciale della legge factoring.

3.4 – Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Lamenta che il Tribunale ha condannato al pagamento di interessi con decorrenza dalle singole operazioni, mentre la domanda delle parti attrici era limitata alla decorrenza dalla notificazione dell'atto introduttivo.

Ne deriverebbe una pronuncia ultra petita, in quanto eccedente i limiti della domanda.

3.5 – Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la corresponsione degli interessi al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.

L'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice attribuito interessi in misura non richiesta; l'erronea applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., ritenuto non applicabile alla fattispecie, sul presupposto che l'obbligazione restitutoria derivante dall'accoglimento dell'azione abbia natura costitutiva e che gli interessi debbano decorrere dalla domanda e nella misura legale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Il primo motivo di appello è fondato.

La domanda costituisce esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 52/1991, intesa a far dichiarare l'inefficacia della cessione di una serie di crediti, avvenuta nell'anno anteriore alla richiesta di ammissione al concordato preventivo.

L'art. 5 regola l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, stabilendo, al comma 1, che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile – fra gli altri – al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, sicchè la

cessione non sarà opponibile se il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento, ed il pagamento del cessionario al cedente è stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

Il meccanismo di cui all'art. 5 muove dal presupposto che la cessione sia stata resa opponibile ai sensi dei commi 1 e 1-bis: il cessionario deve avere pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, ed il pagamento deve avere data certa, essendo a tale fine sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente.

Lo stesso art. 5, al comma 2, fa però salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile, e quindi con notifica o accettazione del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1265 c.c.; e le esclusioni di cui all'art. 7, comma 1, sono, per chiara lettera della disposizione (*“L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1 ...”*), riferibili esclusivamente all'efficacia della cessione ottenuta ai sensi dell'art. 5, comma 1, e non a quella del comma 2.

Questa è la tesi del cessionario, che il Tribunale ha ricondotto alla sola questione della certezza della data dei pagamenti (pag. 10), e, quindi, nella sostanza frainteso, e che va certamente condivisa: la speciale azione di inefficacia di cui all'art. 7 riguarda solo l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 (cessione opponibile a seguito di pagamento, anche parziale, del corrispettivo), e non di cui al comma 2 (cessione opponibile a seguito di notifica o accettazione); sicchè per questa seconda ipotesi l'inefficacia potrebbe essere dichiarata solo con il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f. e 6 l. 52/1991.

In questi termini è anche la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione Sez. 1, con Ordinanza n. 32782 del 16/12/2024 (Rv. 673513 - 01), ha statuito che *“Lo speciale regime di inopponibilità al fallimento del cedente della cessione del credito verso terzi, previsto dagli artt. 5 e 7 della legge n. 52 del 1991, non si estende agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica, potendo tali forme di cessione, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2,*

L. fall., essere contestate dal curatore con il rimedio della revocatoria fallimentare.”

L'azione ex art. 7 L. n. 52/1991 è quindi priva del suo essenziale presupposto applicativo, costituito dal fatto che il factor si sia avvalso, per rendere opponibile la cessione ai terzi, compreso il fallimento, dello strumento di cui all'art. 5, comma 1 e 1-bis (pagamento con data certa, in tutto o in parte, del corrispettivo); e per questo la sentenza deve essere riformata.

5. – [REDACTED] ha riproposto, per il caso in cui l'appello sia ritenuto, anche solo in parte, fondato, le argomentazioni a sostegno della domanda di revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.f., proposta in via subordinata.

Quanto alla sua ammissibilità, si osserva che tale domanda è stata formulata sin dall'atto introduttivo, avendo il Fallimento chiesto di *“dichiarare inopponibili o comunque revocare ai sensi della legge n. 52/1991 nei confronti del Fallimento attore le cessioni di credito”*, allegandone tutti gli elementi costitutivi (compimento di atti a titolo oneroso nei sei mesi anteriori, nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore). Non rileva quindi che il riferimento normativo sia stato integrato solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., già decorso il termine triennale di cui all'art. 69-bis, con l'inciso *“e dei suoi effetti correlati con il disposto dell'art. 67 2° co. L.F.”*.

Tale domanda è comunque infondata.

E' incontroverso che non vi sono cessioni di credito notificate in data successiva al 17 marzo 2016; e, poichè la domanda di concordato è stata presentata il 13 dicembre 2016, nessuna cade nel periodo semestrale di cui all'art. 67, secondo comma l.f.

L'appellato rileva che durante il periodo sospetto il factor ha versato al cedente corrispettivi per Euro 3.364.022,28, e incassato crediti ceduti per Euro 4.205.027,72; identifica quindi tali pagamenti con le cessioni da revocare.

Si osserva che il contratto quadro stipulato in data 6 dicembre 2013 prevedeva la formalizzazione di una *“lettera inizio rapporto”* in relazione a ciascun debitore di [REDACTED] Tali documenti sono stati prodotti per

ciascuno dei trentasei debitori ceduti, e riguardano il periodo che va dal 6 dicembre 2013 al 1° marzo 2016, e costituiscono le cessioni in massa di cui alla legge n. 52/1991.

In esse si pattuisce: *“con la presente la sottoscritta [REDACTED] ... cede a [REDACTED] indistintamente tutti i crediti che a partire da oggi al 31 dicembre del prossimo anno sorgeranno a nostro favore nei confronti di Per effetto di tale cessione, diamo atto che tutti i pagamenti, per conseguire efficacia liberatoria, dovranno essere effettuati dal Debitore Ceduto esclusivamente a [REDACTED]* Alle cessioni hanno fatto seguito, una volta sorto il credito, altri due atti: con il primo il cedente comunicava al factor di confermare la cessione, ed indicava l'importo complessivo e le singole fatture emesse, con le rispettive scadenze; con il secondo, il factor comunicava al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito risultante dalle fatture, precisamente indicate.

Si ricorda che la possibilità di cedere crediti futuri, anche eventuali, è espressamente riconosciuta dall'art. 3 legge n. 52/1991, alla sola condizione che sia indicato il debitore ceduto, e che si tratti di crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. Tali condizioni risultano pienamente rispettate; e il venire in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, e non della sua validità, e, tanto meno, della sua esistenza.

A fronte di questo, non può essere dato rilievo al fatto che con l'ultimo documento il factor comunicava al debitore che il credito era stato ceduto *“con lettera di data odierna”*. Per tutto quanto sopra detto, a tale espressione può essere dato solo valore meramente informativo e confermativo, e va riferita al fatto che, con il sorgere del credito, la cessione è divenuta efficace.

L'atto a titolo oneroso cui ha riguardo l'art. 67, secondo comma l.f. non può quindi identificarsi nella comunicazione di conferma, ma esclusivamente nella cessione in massa; e nessuna di queste, come detto, ricade nel periodo di sei mesi anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo.

6. – Gli altri motivi risultano assorbiti.

7. - All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato [REDACTED] a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio,

alla cui liquidazione si provvede come da nota depositata, conforme ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

Vanno invece compensate le spese nei rapporti con il [REDACTED] [REDACTED] che, dopo l'intervento di [REDACTED] non ha svolto attività processuale.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 569/2025 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge tutte le domande formulate dal [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 21.107,00 per onorari; per il presente grado di appello in Euro 52.869,00 per onorari ed Euro 2.654,00 per esborsi; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.

Trento, 12 maggio 2026

Il Consigliere est.

dott. Lorenzo Benini

La Presidente

dott.ssa Liliana Guzzo